SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 564

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2005

OGGETTO: proroga contratto collaborazione professionale dr.ssa Valentina Busonera-Rideterminazione compensi.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 23 marzo 2004 relativa alla stipula del contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Valentina Busonera, per gli accertamenti ambientali sanitari sui prodotti ortofrutticoli, da espletarsi nell'ambito delle attività coordinate dal Presidio Multizonale di Portovesme.

VISTA la nota del 7 marzo 2005, del Responsabile del Presidio Multizonale di Portoscuso, che conferma la necessità di assicurare il servizio con la presenza di una figura di coordinamento attribuendo ulteriori adempimenti in ordine al controllo delle matrici ambientali.

ATTESO che l'attività svolta dalla dr.ssa Busonera assume notevole rilevanza nell'attività di prevenzione e di controllo degli standard qualitativi, sotto il profilo sanitario, con conseguenti vantaggi sul piano della profilassi e prevenzione, contribuendo all'erogazione di servizi di qualità da parte dell'Azienda U.S.L. 7.

RITENUTO di provvedere alla proroga del contratto, in attesa di definire strategie di medio termine, negli assetti strutturali organizzativi dell'Azienda, assicurando le prestazioni rese dalla dr.ssa Busonera sino al mese di dicembre 2005.

RITENUTO nel contempo, di rideterminare i compensi della dr.ssa Busonera, stanti i vincoli del bilancio che impongono il contenimento della spesa, prevedendo il compenso, per l'intera prestazione, € 18000,00 lordo e onnicomprensivo.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di prorogare il contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Valentina Busonera, stipulato in esecuzione della deliberazione n.610 del 23 marzo 2004, sino al 31 dicembre 2005.
- di rideterminare il compenso lordo dell'intera prestazione in € 18000,00.
- di movimentare la spesa di € 18000,00 sul codice economico 430701 del piano dei conti aziendale.

Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

DIR.AMM._____

DIR.SAN. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 561 del 24 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 MAR. 2005 al - 8 APR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio Personale

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
DI PORTOSCUSO
VIA NAPOLI ,N°1 - tel. 0781/511001-2 - fax 0781/5110683

Prot. n. 639

Portoscuso, lì 07 MAR. 2005

Dott. Serra
Dott. Fadda
non ho capito
molto -

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda USL n.7
CARBONIA

OGGETTO: richiesta di rinnovo del contratto di collaborazione con la Dr.ssa V. Busonera.

Il settore gascromatografico all'interno dell'Area Chimica è uno dei settori cardine per il controllo della contaminazione delle matrici ambientali e alimentari da sostanze organiche.

Nel settore operano attualmente due Tecnici della Prevenzione e un Chimico, assunto per il controllo dei residui di fitofarmaci, con contratto di collaborazione in scadenza il 31 marzo 2005.

Per un corretto e ottimale funzionamento del settore si rende necessaria nonché dispensabile la presenza di una figura dirigenziale di coordinamento.

Nelle more dell'assunzione delle figure dirigenziali dell'Area Chimica si chiede il rinnovo del contratto di collaborazione con la Dott.ssa Valentina Busonera, estendendo le sue competenze, finora limitate al controllo dei prodotti ortofrutticoli, anche al controllo delle matrici ambientali.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PMP
D.ssa M. Milia

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Valentina Busonera.

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Valentina Busonera, nata a Carbonia il 24/02/1975 residente a Carbonia codice fiscale BSNVNT75B64B745O in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. ____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Busonera laurea in chimica e Tecnologie Farmaceutiche con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Valentina Busonera

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal 01/04/05 per la durata di mesi nove eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni di accertamenti ambientali e sanitari dei prodotti ortofrutticoli, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari mesi dodici di € 18000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2
SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n._____del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)